



CAPITANERIA DI PORTO LA SPEZIA

ORDINANZA n. 171/2010

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto della Spezia:

VISTA la legge regionale 3 settembre 2001 n°30 che istituisce il Parco Naturale Regionale di Porto Venere;

VISTO l'art. 7.4. punto A del Piano del Parco Naturale Regionale di Porto Venere adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Porto Venere n°20 del 27 Aprile 2004 ed approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n°38 dell'11 Ottobre 2007;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale di Porto Venere n° 29 in data 31 luglio 2008 che ha approvato il regolamento per l'organizzazione e la gestione dell'Area di tutela marina del Parco Naturale Regionale di Porto venere;

VISTA l'Ordinanza n°2188 in data 16 luglio 2010 del Comune di Porto Venere relativa all'entrata in vigore delle norme contenute nel regolamento soprarichiamato a far data del 2 agosto 2010;

VISTO il foglio n.6946 in data 21.07.2010 del Comune di Porto Venere con il quale veniva comunicata l'ultimazione dei lavori relativi al posizionamento delle boe perimetrali e d'ormeggio dell'Area di tutela marina;

VISTO il fax n. 17290 in data 22 luglio 2010 indirizzato al Comune di Porto Venere con il quale è stata convocata una riunione tecnica per discutere sulla bozza di Ordinanza predisposta dalla Capitaneria di Porto della Spezia relativamente alla disciplina della navigazione nel Canale di Porto Venere;

VISTO il verbale della riunione tecnica effettuata in data 26 luglio 2010;

VISTA l'Ordinanza n°165/05 in data 05 luglio 2005 relativa alle modalità di navigazione nel canale di Porto Venere;

VISTA l'Ordinanza n°75/10 in data 05 maggio 2010 relativa al posizionamento delle boe perimetrali e di ormeggio dell'area di tutela marina di Porto Venere;

VISTA la Convenzione internazionale per prevenire gli abbordi in mare del 1972 con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972, ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1085 (in particolare regole 1 b, 6 e 9);

VISTI gli articoli 17, 30 e 81 del codice della navigazione nonché gli articoli 59 e 524 del relativo regolamento;

RITENUTO necessario modificare l'Ordinanza n°165/2005 di questa Capitaneria di Porto alla luce di quanto previsto dal sopracitato Piano;

CONSIDERATA la necessità di adottare pertinenti precauzioni, relative alle sole modalità di navigazione in prossimità del porticciolo e del canale di Porto Venere, anche alla luce dell’emanazione della regolamentazione dell’area di tutela marina del parco naturale regionale di Porto Venere e al fine di consentire un regolare svolgimento delle attività marittime, connesso alla salvaguardia della pubblica incolumità in relazione alla sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare;

RENDE NOTO

che con Delibera del Consiglio Comunale di Porto Venere n° 29 in data 31 luglio 2008 e successive modifiche è stato approvato il “Regolamento per l’organizzazione e la gestione dell’area di tutela marina del parco naturale regionale di Porto Venere” compresa tra il lato occidentale dell’Isola Palmaria ed i segmenti congiungenti i seguenti punti (coordinate geografiche riferite al Datum “WGS 84”):

	Latitudine	Longitudine
PUNTO A	44°02’58,4” N	009°50’21,1” E
PUNTO B	44°03’02,0” N	009°50’21,1” E
PUNTO C	44°02’48,3” N	009°49’55,1” E
PUNTO D	44°01’11,5” N	009°51’01,3” E
PUNTO E	44°01’34,5” N	009°51’33,3” E
PUNTO F	44°02’02,5” N	009°50’50,0” E

e che pertanto, al fine di tutelare la salvaguardia della vita umana in mare, la sicurezza della navigazione, ogni altra attività comunque connessa con l’uso del mare e le stesse attività effettuate nell’area di tutela marina del parco naturale regionale di Porto Venere;

ORDINA

Art. 1

1. Le unità navali (diporto, pesca, traffico.....) in entrata ed in uscita dal porticciolo di Porto Venere devono manovrare con la massima cautela tale da non creare moto ondoso che generi pericolo alle persone o danno ad altre unità in navigazione od ormeggiate.
2. E’ fatto divieto alle unità navali di ancorarsi ed esercitare qualsiasi tipo di attività, sia di superficie che subacquea, senza la prescritta autorizzazione, nello specchio acqueo portuale e in quello dell’avamposto, comunque nella zona di transito delle rotte di ingresso/uscita dal porticciolo.
3. Le unità in ingresso/uscita dal porticciolo di Porto Venere dovranno tenersi a dritta rispetto al centro dell’imboccatura e per quanto possibile in prossimità del fanale 1712.2 -Molo Olivo - per le unità in entrata, e del fanale 1712 – Molo Dondero -per le unità in uscita.

Art. 2

1. Nel Canale di Porto Venere, individuato tra l'imboccatura di ponente e la congiungente Punta Secca (Isola Palmaria) e la radice del secondo braccio del molo dell'Olivio (Porto Venere), con asse al centro dell'imboccatura e direzione 50°- 230°, per una larghezza di metri 100 (cento), come da planimetria allegata, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza, è fatto divieto ogni tipo di unità navale ancorarsi ed esercitare qualsiasi tipo di attività, sia di superficie che subacquea.
2. Il transito in entrata e uscita dal canale è così regolamentato:
 - le unità in ingresso/uscita dal canale dovranno tenersi sul lato dritto della stesso e dovranno percorrerlo alla velocità minima di sicurezza (Regola 6), che comunque non deve essere superiore a 6 (sei) nodi, nel totale rispetto del vigente "Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare" del 1972;
 - alle unità navali di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri è consentito attraversare il canale di Porto Venere solo in uscita (diretrice Baia di Porto Venere – Punta San Pietro), eccezion fatta per le unità navali autorizzate dall'ente gestore dell'Area di Tutela Marina di Porto Venere", con diritto di precedenza rispetto alle unità navali in entrata;
3. I Comandanti/conducenti delle unità navali che, in considerazione delle caratteristiche nautiche della propria unità valuteranno di non potersi attenere alle disposizioni riportate al precedente punto 2, dovranno, in alternativa, transitare nel tratto di mare al di fuori dell'Isola del Tinetto e comunque passando all'esterno dell'Area di Tutela Marina di Porto Venere.
4. La porzione di Area di Tutela Marina di Porto Venere ricompresa all'interno del canale è soggetta alla specifica regolamentazione prevista dal Regolamento per l'organizzazione e la gestione dell'area di tutela marina del parco naturale regionale di Porto Venere.
5. Nessuna delle suddette regole esonera la nave, il proprietario, il comandante o l'equipaggio dalle conseguenze di qualsiasi negligenza nell'applicazione delle stesse ovvero nell'attenersi a tutte le precauzioni richieste dall'ordinaria esperienza o dalle speciali circostanze del caso.

Art. 3

1. È fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza, la quale sostituisce ed abroga l'ordinanza n° 167/2010 emanate da questa Capitaneria di Porto in data 27 luglio 2010.
2. I trasgressori delle norme della presente ordinanza saranno puniti ai termini di legge.
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità viene assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it nonché opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione.

La Spezia, lì 29 Luglio 2010

IL COMANDANTE
CV (CP) Lorenzo CANTORE



**MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
LA SPEZIA**

19100 La Spezia, 29.07.2010

p.d.c. Sez. Tecnica 0187/2581277

www.guardiacostiera.it/laspezia

laspezia@guardiacostiera.it

A _____

Prot. n. 3/017971/TEC

OGGETTO: Trasmissione ordinanza n° 171/ 10 – Navigazione canale di Porto Venere.–

Si invia, per opportuna conoscenza e norma, copia dell'ordinanza in oggetto citata.

d'ordine
IL CAPO SEZIONE TECNICA
T.V. (CP) Walter MARGIOTTA

Le ordinanze emesse da questa Capitaneria di Porto possono anche essere consultate sul sito www.guardiacostiera.it/laspezia

